



Regolamento per il funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca e diffusione
delle energie rinnovabili
(emanato con D.R. n. 238/21 del 01.04.2021)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA E DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI - CIRDER

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i compiti istituzionali, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Diffusione delle Energie Rinnovabili dell'Università degli Studi della Tuscia, di seguito indicato come CIRDER.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e realizzare filiere volte alla produzione di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico e il recupero/riutilizzo dei materiali di scarto;
- b) realizzare piani di sviluppo ambientale compatibile;
- c) incentivare la costruzione di impianti innovativi per la produzione di energia;
- d) fornire supporto scientifico e assistenza tecnica alla pubblica amministrazione, enti e soggetti privati;
- e) operare nella formazione professionale nell'ambito dello sviluppo di specifici progetti;
- f) promuovere con opportune iniziative anche editoriali le attività di diffusione e ricerca nel campo delle energie rinnovabili;
- g) allestire e fornire strutture informative che facciano del CIRDER un elemento di raccordo tra l'Università, la Scuola, il sistema delle imprese, gli Enti esteri, nazionali e locali preposti alle energie rinnovabili e lo sviluppo ambientale compatibile;

Art. 3

Sede

Il CIRDER ha sede presso l'Università degli Studi della Tuscia, in Viterbo



Regolamento per il funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca e diffusione
delle energie rinnovabili
(emanato con D.R. n. 238/21 del 01.04.2021)

Art. 4

Autonomia organizzativa

1. Al CIRDER è attribuita autonomia gestionale e organizzativa per il perseguimento degli obiettivi di propria competenza, in conformità delle disposizioni dello Statuto e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Università

Art. 5

Organi

1. Gli Organi del CIRDER sono il Consiglio di Sezione e il Direttore Tecnico-scientifico, nominati con decreto Rettorale.

Art. 6

Il Direttore Tecnico-scientifico

1. Il Direttore Tecnico-Scientifico del CIRDER:

- a) viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio e nominato dal Rettore.
- b) resta in carica per tre anni solari e può essere rinnovato una sola volta consecutiva;
- c) è membro del Consiglio dei Direttori del Centro Integrato;
- d) ha la rappresentanza del CIRDER nel Consiglio dei Direttori del Centro Integrato;
- e) propone la nomina al Consiglio di Sezione di un Vice Direttore; Il Vice Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento.
- f) convoca e presiede il Consiglio di Sezione, verifica l'esecuzione dei deliberati, promuove le attività del CIRDER;
- g) tiene i rapporti con il Centro Integrato di Ateneo e con gli organi accademici dell'Università, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi e dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università degli Studi della Tuscia;
- h) propone al Consiglio, tutte le convenzioni e i contratti diversi da quelli indicati nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Sono di competenza del CIRDER anche tutti gli adempimenti connessi alla esecuzione delle convenzioni e dei contratti indicati.

2. Il Direttore ha la responsabilità della conduzione tecnica, organizzativa e gestionale del CIRDER, in particolare:

- a) propone al Consiglio della Sezione gli obiettivi della Sezione ed il correlato Piano delle attività, anche sulla base delle richieste formulate dagli utenti, con l'indicazione delle risorse umane da utilizzare nonché delle risorse tecniche e finanziarie;
- b) espone al Presidente del Consiglio dei Direttori del Centro Integrato i Piani annuali delle attività e la relativa distribuzione delle risorse ai sensi dell'art.7, c. 2, lett.e) del Regolamento del CIA;
- c) formula al Consiglio del CIRDER le proposte da inoltrare al Presidente del CIA per la predisposizione del Bilancio di previsione di Ateneo e per le attività connesse al Conto consuntivo di Ateneo;
- d) propone al Consiglio dei Direttori del Centro Integrato, previa delibera del Consiglio della Sezione, ai sensi dell'art.8, c.3, lett.b) del Regolamento del CIA, le richieste di acquisizione di forniture e servizi, nei casi previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, salvo che la predetta funzione non sia delegata al Consiglio della Sezione medesima;
- e) organizza e gestisce le risorse umane e tecniche a disposizione.

Il Direttore Tecnico-scientifico, per i fini di cui all'art.4, c.2 del Regolamento del CIA, è tenuto a trasmettere una relazione annuale sulle attività svolte, approvata dal Consiglio del CIRDER, al Centro Integrato

Art. 7

Consiglio di Sezione

1. Il Consiglio di Sezione del CIRDER è composto dal Direttore Tecnico-Scientifico e dai rappresentanti del personale docente di ruolo nominati dal Rettore, su designazione delle strutture universitarie aderenti al Centro. I componenti del Consiglio di Sezione restano in carica tre anni solari. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo di un componente, il Direttore provvede agli adempimenti necessari al fine della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio di Sezione.
2. Il Consiglio di Sezione delibera, su proposta del Direttore tecnico-scientifico:
 - a) gli obiettivi del Centro e il correlato Piano delle attività. A tal fine può stipulare, su proposta del



Regolamento per il funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca e diffusione delle energie rinnovabili
(emanato con D.R. n. 238/21 del 01.04.2021)

Direttore Tecnico-scientifico, accordi di collaborazione, convenzioni e contratti che abbiano per oggetto attività sperimentali, scientifiche, didattiche e di servizio finanziate da soggetti pubblici e privati, condotte nel Centro e può adottare i piani di sviluppo (attrezzature, locali, personale, ecc.) del Centro, su proposta del Direttore Tecnico-scientifico, da trasmettere al Centro Integrato.

b) la proposta di budget annuale e i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Sezione comunicandoli al Centro Integrato;

c) le norme che disciplinano le richieste dell'utenza e l'utilizzo delle infrastrutture nonché delle attrezzature della Sezione, i criteri di utilizzo e le relative tariffe;

d) le norme di dettaglio che tutelano la sicurezza del personale, degli utenti e delle infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e di Ateneo in materia di sicurezza e prevenzione.

3. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere di altra sezione del CIA.

Art. 8

Risorse

1. Le risorse del CIRDER sono costituite dalle attrezzature tecniche del Laboratorio di certificazione energetica delle biomasse. Altre risorse potranno essere rese disponibili a seguito di convenzioni e di finanziamenti di ricerche da parte di Enti esterni.

Art. 9

Gestione dei fondi

1. La gestione amministrativa e di budget del CIRDER è assicurata dal Centro Integrato ai sensi dell'art.11 del Regolamento del CIA.

2. La scelta in ordine alla destinazione delle risorse inserite nella Unità Previsionale di base della sezione nel budget del CIA spetta al CIRDER.

3. Il CIRDER propone l'ordinazione della spesa al Presidente del Centro Integrato ai sensi dell'art. 11, c.3 del Regolamento del CIA.

4. Per le prestazioni di servizi a favore di utenti interni ed esterni all'Università, il CIRDER applica le tariffe e le norme regolamentari stabiliti dal Consiglio di Sezione, nel rispetto della normativa di Ateneo.

5. I proventi derivanti dalle attività di servizi rimangono acquisiti nell'UPB del CIRDER.



Regolamento per il funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca e diffusione
delle energie rinnovabili
(emanato con D.R. n. 238/21 del 01.04.2021)

Art. 10

Nuove afferenze

1. Le richieste di afferenza da parte di altri Dipartimenti dovranno esser presentate al Direttore Tecnico del CIRDER che le sottoporrà all'approvazione del Consiglio Tecnico. Le nuove afferenze sono deliberate dal Consiglio Tecnico a maggioranza degli aventi diritto con voto deliberativo.

Art. 10

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato espressamente nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Le richieste di modifica al presente regolamento sono presentate dai membri del Consiglio di Sezione e sono approvate ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.